

REGOLAMENTO (CEE) N. 734/77 DELLA COMMISSIONE**del 6 aprile 1977****che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3138/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 636/77⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 707/77⁽⁵⁾;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base constatato ultimamente presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 2,5 unità di

conto per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74⁽⁶⁾ conformemente alla tabella di cui all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, che rilevano dal regolamento (CEE) n. 2744/75⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 832/76⁽⁸⁾, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 636/77 modificato, sono modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 aprile 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 1977.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 354 del 24. 12. 1976, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 80 del 29. 3. 1977, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 86 del 2. 4. 1977, pag. 14.⁽⁶⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽⁷⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 65.⁽⁸⁾ GU n. L 100 del 14. 4. 1976, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 aprile 1977, che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.01 E I ⁽²⁾	113,45	108,45
11.01 E II ⁽²⁾	63,96	61,46
11.02 A II ⁽²⁾	133,77	128,77
11.02 A V a) 1 ⁽²⁾	113,45	108,45
11.02 A V a) 2 ⁽²⁾	113,45	108,45
11.02 A V b) ⁽²⁾	63,96	61,46
11.02 B II b) ⁽²⁾	97,65	95,15
11.02 B II c) ⁽²⁾	98,90	96,40
11.02 C II ⁽²⁾	116,96	114,46
11.02 C V ⁽²⁾	98,90	96,40
11.02 D II ⁽²⁾	75,47	72,97
11.02 D V ⁽²⁾	63,96	61,46
11.02 E II b) ⁽²⁾	133,77	128,77
11.02 E II c) ⁽²⁾	113,45	108,45
11.02 F II ⁽²⁾	133,77	128,77
11.02 F V ⁽²⁾	113,45	108,45
11.02 G II	50,19	45,19
11.06 B I	91,46	71,46 ⁽⁵⁾
11.06 B II	114,00	94,00 ⁽⁵⁾
11.08 A I	91,46	74,46
11.08 A IV	91,46	74,46
11.08 A V	91,46	37,23 ⁽⁵⁾
17.02 B II a) ⁽³⁾	177,13	97,13
17.02 B II b) ⁽³⁾	129,46	74,46
17.05 B I	177,13	97,13
17.05 B II	129,46	74,46
23.03 A I	242,50	92,50

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato) calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte) inferiore o pari a 1,6 % per il riso, a 2,5 % per il frumento e la segala, a 3 % per l'orzo, a 4 % per il grano saraceno, a 5 % per l'avena ed a 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

⁽³⁾ Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I è soggetto, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II.

⁽⁵⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari dei paesi e territori:

- radici d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 07.06 A;
- farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.06 A, ex 11.06 B I e II;
- fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.08 A V.